

**Novità Bonus Energia 2022** ..... 1  
**Contributi a fondo perduto e prestiti agevolati per il turismo** ..... 2  
**Indicazione modalità di pagamento sul documento commerciale** ..... 2

**Nuovo decreto antincendio**..... 3  
**Fine del regime della „Maggior Tutela“ per l'elettricità** ..... 3  
**Bonus Anti Inflazione per lavoratori autonomi** 3

## NOVITÀ BONUS ENERGIA 2022

*Ultime novità in merito ai crediti di imposta riferiti all'aumento dei costi energetici.*

### Bonus energia e gas – Terzo trimestre 2022

Il credito di imposta dal 15% al 25% sui costi per energia elettrica e gas è stato esteso al 3° trimestre del 2022. Deve essere soddisfatto il requisito dell'aumento di prezzo del 30% (minimo) relativo al 2° trimestre 2022 rispetto allo stesso del 2019.

Il bonus fiscale è esclusivamente calcolato sui costi puri dell'elettricità o del gas, senza tener conto dei vari costi accessori per il trasporto, le spese di sistema e le imposte. Si deve tenere conto del consumo effettivo e non del consumo spesso addebitato sulla base di stime. Data la complessità del calcolo, i fornitori di energia sono obbligati a comunicare alle aziende non energivore, entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento (secondo o terzo trimestre), su richiesta del cliente, il calcolo dei costi energetici e l'importo del bonus fiscale, a condizione che il fornitore sia lo stesso che ha già fornito l'energia all'azienda nel 2019.

### Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole – Quarto trimestre 2022

Il credito di imposta del 20% per l'acquisto di carburante per le imprese agricole è stato esteso al 4° trimestre del 2022. Ciò significa un'agevolazione degli acquisti del 1°, 3° e 4° trimestre.

### Bonus energia e gas – Ottobre e novembre 2022

Il credito di imposta per energia elettrica e gas è stato esteso ai mesi di ottobre e novembre 2022 ed è pari al 30%-40%.

Rimane in vigore la maggior parte dei requisiti precedenti. **Una modifica importante: Per le aziende non energivore, la potenza dell'allacciamento elettrico sarà ridotta a 4,5 kW (precedentemente 16,5 kW), quindi accessibile e valido anche per le piccole imprese.**

Deve essere soddisfatto il requisito dell'aumento di prezzo del 30% (minimo) relativo al 3° trimestre 2022 rispetto allo stesso del 2019. Il bonus fiscale è esclusivamente calcolato sui costi puri dell'elettricità o del gas, senza tener conto dei vari costi accessori per il trasporto, le spese di sistema e le imposte. Si deve tenere conto del consumo effettivo e non del consumo spesso addebitato sulla base di stime. Data la complessità del calcolo, i fornitori di energia sono obbligati a comunicare alle aziende non energivore, entro 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento (ottobre o novembre), su richiesta del cliente, il calcolo dei costi energetici e l'importo del bonus fiscale, a condizione che il fornitore sia lo stesso che ha già fornito l'energia all'azienda nel 2019.

Il bonus fiscale per il 3° trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022 può essere richiesto in

compensazione tramite il modello F24 o ceduto a terzi. È esente da imposte sul reddito e può essere utilizzato solo fino al **31 marzo 2023**.

**Richiedete quindi al fornitore di energia elettrica e gas il calcolo dei costi energetici e l'importo del bonus fiscale che potrete poi inoltrare allo Studio.**

## CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E PRESTITI AGEVOLATI PER IL TURISMO

Recentemente sono state emanate le norme di attuazione per ulteriori sovvenzioni statali al settore del turismo nell'ambito del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) per i prossimi anni.

Se state progettando lavori di ristrutturazione o simili (non una nuova costruzione o una costruzione in aderenza), questa possibilità potrebbe interessarvi. Come al solito, le pratiche burocratiche legate alle sovvenzioni statali sono notevoli, quindi la questione deve essere affrontata il prima possibile.

I principali dettagli del nuovo sostegno sono i seguenti:

1. i contributi statali a fondo perduto sono concessi per investimenti nei seguenti settori:
  - provvedimenti di ristrutturazione energetica,
  - provvedimenti di sicurezza sismica,
  - eliminazione delle barriere architettoniche,
  - opere di costruzione connesse agli investimenti di cui sopra,
  - realizzazione di piscine termali e acquisto di apparecchi e attrezzature per lo svolgimento di attività termali,
  - investimenti nell'ambito della digitalizzazione,
  - acquisto/rinnovo di arredi (solo in relazione alle opere di cui sopra, vale a dire che almeno uno degli investimenti di cui sopra deve essere effettuato per poter far richiesta relativa agli arredi).

L'importo minimo dell'investimento è di euro 500.000 e l'importo massimo di euro 10 milioni.

2. La domanda deve essere presentata tramite una piattaforma online dedicata. Le date di presentazione delle domande non sono ancora state comunicate. Per la registrazione è necessario un accesso SPID (funzionante).
3. Al momento della domanda non potrà essere stata effettuata alcuna Denuncia di inizio attività per gli investimenti in questione. Inoltre, non potranno essere stati effettuati ordini vincolanti in merito ai lavori di ristrutturazione. L'inizio dei lavori deve avvenire entro 6 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e devono essere completati entro 30 mesi.
4. Il contributo viene erogato sotto forma di contributo a fondo perduto (max. 15% del volume dell'incarico). L'importo rimanente dell'investimento approvato deve essere saldato attraverso un mutuo, di cui la metà è sovvenzionata (tasso di interesse fisso del 0,5%).

Requisito per accedere a questo sostegno statale è l'approvazione del finanziamento da parte della banca.

Si consiglia di rivolgersi ad una banca che abbia sottoscritto una relativa convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e sia quindi abilitata a gestire il suddetto finanziamento agevolato.

L'elenco delle banche vincolate dall'accordo al momento indica Mediocredito Trentino Alto Adige e le banche nazionali con filiali in Alto Adige (Unicredit, Intesa San Paolo, MPS, B.Pop. Sondrio).

## INDICAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO SUL DOCUMENTO COMMERCIALE

**Corretta indicazione del metodo di pagamento effettivo sul documento commerciale (ex scontrino):**

La legge n. 178/2020 chiarisce che la memorizzazione elettronica sul registratore di cassa telematico (= emissione) del documento commerciale e la sua consegna (su richiesta del cliente) devono avvenire al più tardi al momento della **conclusione della transazione**, cioè al momento della **consegna del bene** o della **prestazione del servizio**, se avviene prima del pagamento.

Ciò significa che in caso di fornitura di beni senza contestuale pagamento, **il commerciante** deve emettere un documento commerciale da cui risulti il corrispettivo non ricevuto (= pagamento) ("corrispettivo non

pagato"), mentre al momento dell'incasso non deve essere emesso un nuovo documento commerciale, in quanto il momento dell'imposizione ai fini IVA è già passato.

Se, invece, i **servizi** sono prestati senza il contestuale pagamento, il fatturato non deve ancora essere tassato secondo la normativa generale, ma deve comunque essere registrato; in questo caso, deve essere emesso un documento commerciale sul quale viene annotato il corrispettivo non percepito (= incasso) ("corrispettivo non pagato"); al momento del pagamento, viene poi emesso un nuovo documento che contiene gli elementi identificativi del precedente. Esempio: la somministrazione di cibi e bevande e il "pagamento" degli stessi tramite buono pasto; in questo caso il pagamento al fornitore del servizio dei buoni viene effettuato più tardi.

Dettagli sulla modalità di pagamento (in contanti, con carta di credito, con carta bancomat, ecc.) non sono rilevanti ai fini fiscali. Occorre prestare attenzione solo alla distinzione tra corrispettivo pagato e corrispettivo non pagato.

## NUOVO DECRETO ANTINCENDIO

***Dall'inizio di ottobre è in vigore un nuovo decreto del Ministero dell'Interno che prevede novità nella formazione dell'addetto alla sicurezza antincendio.***

Ma non si tratta di miglioramenti: oltre alla formazione di base di quattro, otto o sedici ore a seconda della classe di rischio (basso, medio, alto; ora: classe 1, classe 2, classe 3), ora sarà necessario frequentare anche un corso di aggiornamento ogni cinque anni (di due, cinque o otto ore, a seconda della classe).

Gli addetti alla sicurezza antincendio che hanno completato il corso base dopo il 05 ottobre 2017 devono quindi immediatamente frequentare il corso di aggiornamento.

Gli addetti alla sicurezza antincendio che hanno completato il corso base più di cinque anni fa devono frequentare il corso di aggiornamento entro il 4 ottobre 2023.

Per vostra informazione: l'appartenenza al corpo dei vigili del fuoco volontari non vi esonera dall'obbligo di frequentare il corso (base o di aggiornamento).

Inoltre, il decreto menziona per la prima volta in modo efficace il cosiddetto **Registro antincendio**, che elenca le attrezzature antincendio mobili e gli estintori per tutte le aziende. Anche la manutenzione e l'addestramento di queste attrezzature, così come le esercitazioni di evacuazione, devono essere registrate sia dalla società di manutenzione competente che dall'addetto alla sicurezza antincendio.

## FINE DEL REGIME DELLA „MAGGIOR TUTELA“ PER L'ELETTRICITÀ

***Il 1° gennaio avrà termine il mercato tutelato (=fornitura di elettricità e gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità per l'energia) dell'elettricità per le microimprese con una potenza elettrica impegnata pari o inferiore a 15 KW.***

Le microimprese sono quelle con meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuale o un totale di bilancio annuale inferiore a 2 milioni di euro.

Se non sono passati al mercato libero dell'energia entro la fine dell'anno, nel 2023 saranno riforniti dal fornitore di energia determinato da ARERA sulla base di una procedura di gara. Questo fornitore può anche essere diverso da quello attuale e fornirà l'elettricità a condizioni competitive.

Se al momento si consuma ancora energia elettrica rifornendosi dal mercato tutelato, sulla bolletta è indicata la dicitura "TU.GG."

Il passaggio al mercato libero dell'energia è gratuito e non è necessaria la sostituzione del contatore, quindi la fornitura di energia elettrica non sarà interrotta.

Le offerte dei fornitori di energia sul mercato libero possono essere paragonate sul portale indipendente dell'agenzia governativa ARERA, all'indirizzo [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it).

## BONUS ANTI INFLAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI

***Sono state adottate diverse misure per alleviare gli effetti dell'inflazione, tra cui un bonus per i***

**dipendenti ed i lavoratori autonomi.**

Ai lavoratori dipendenti, detto bonus è già stato pagato (se soddisfano i requisiti); ora è il turno dei lavoratori autonomi.

Gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, i liberi professionisti ed i loro familiari coassicurati hanno diritto ad un pagamento una tantum a determinate condizioni. **L'importo dell'indennità dipende dal reddito dell'imprenditore**; se è **inferiore a euro 20.000**, lui stesso ed i suoi familiari coassicurati hanno diritto a euro 350 ciascuno; se è **inferiore a euro 35.000 ma superiore a euro 20.000**, l'indennità è pari a **euro 200** per ciascuno.

Per la domanda, il reddito del 2021 è calcolato come segue: **RN1 Colonna 1** meno i **contributi sociali pagati** e **RN2** (abitazione principale), come da circolare INPS n. 103 del 26/09/22.

Le altre condizioni

- Essere iscritti all'assicurazione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori, gestione separata INPS, cassa di previdenza dei lavoratori autonomi) ed essere in possesso di una partita IVA attiva alla data del 18/05/2022;
- Tra il 01/07/2022 ed il 01/10/2022 non è stata percepita alcuna pensione (ad eccezione delle rendite INAIL) e non sono state erogate prestazioni economiche per invalidità civile;
- L'indennità una tantum die euro 200 non è ancora stata ricevuta o richiesta (ad esempio, versata da un datore di lavoro);

La domanda può essere presentata sul **sito dell'INPS** (o sul sito della rispettiva Cassa di previdenza per i liberi professionisti con propria cassa di previdenza), tramite **SPID/carta d'identità elettronica valido/a**, o tramite un **patronato**, entro il 30 novembre 2022. Ecco il link:

<https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPIn ternet%3fg%3d1&S=S>

Cordiali saluti,

**CONTOR**



Dott. Werner Teutsch

*La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati, desideriamo informarvi che, nell'ambito del nostro lavoro, vi invieremo circolari e elenchi di scadenze non vincolanti in cui vi informiamo sui nuovi sviluppi nel diritto tributario e commerciale nonché scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni in futuro, potete opporvi in qualsiasi momento inviando un messaggio a [post@contor.it](mailto:post@contor.it).*